

COMUNICATO STAMPA

PROFESSIONI: UDC, BENE ACCOGLIMENTO NOSTRE PROPOSTE A D. LGS.
ORA GOVERNO LE RECEPISCA O SE NE ASSUMA RESPONSABILITA'

Roma, 11 mar. - "Lo sviluppo del settore dei servizi e delle professioni nel mercato interno dell'Unione europea è un obiettivo che condividiamo e sosteniamo. Occorrono però misure equilibrate per non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri. L'Unione di Centro esprime pertanto soddisfazione per l'accoglimento nelle Commissioni congiunte Attività Produttive e Giustizia delle sue proposte che andavano in questa direzione. Anzitutto si dovrà tener conto sia delle specificità di ogni tipo di attività o di professione sia del sistema di regolamentazione già esistente all'interno dei singoli Stati. In secondo luogo, si dovrà mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione e infine si dovrà escludere l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali. A questo punto tocca al Governo recepire il parere del Parlamento e modificare di conseguenza il decreto. Se non lo farà ne porterà interamente la responsabilità". Lo dichiarano i capigruppo dell'Unione di Centro in Commissione Attività Produttive e Giustizia della Camera, Anna Teresa Formisano e Michele Vietti, in relazione alle proposte dell'Udc accolte e incluse nello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria sui servizi nel mercato interno.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s*) che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di «professione regolamentata», l'articolo 8, comma 1, lett. *m*), rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), definizione che non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lett. *a*) della medesima «direttiva qualifiche»;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di «professione regolamentata» anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di «professione regolamentata», chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi»;

segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando - escludendo espressamente le professioni regolamentate - ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, *esprimono*

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera m), dopo le parole: «attività professionali» siano aggiunte le seguenti: «, riservate e non riservate»;

b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

b) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: «60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: «anagrafica» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto-legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo»;

c) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma;

d) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);

e) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

f) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto

stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

g) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare - escludendo espressamente le professioni regolamentate - i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO DELL'UDC

Le Commissioni riunite II e X

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171);

atteso che lo sviluppo del settore dei servizi deve comunque essere, equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione, oltre a tener conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati;

premesso che nel corso delle audizioni sono state segnalate alcune rilevanti problematiche da parte di associazioni ed organizzazioni di settore, connesse alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo che potrebbero produrre gravi conseguenze economiche ed occupazionali all'interno dei distinti settori interessati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 16 si esprimono serie perplessità alle applicazioni di tali disposizioni al commercio su aree pubbliche e alle sue concessioni. Tali disposizioni, infatti, limitando la durata del titolo autorizzatorio e non prevedendo un rinnovo automatico né condizioni di prelazione ai titolari di autorizzazioni uscenti, farebbero venir meno il sistema dei diritti acquisiti nell'attuale configurazione del settore senza che siano predisposti strumenti ammortizzatori e periodi transitori per attenuare l'impatto della norma. Si rileva, inoltre, che il sistema normativo italiano è giudicato uno dei più avanzati per quanto riguarda la tutela dei diritti delle imprese di commercio su aree pubbliche e per quanto concerne la trasparenza delle procedure ed il rapporto con gli enti locali. In via subordinata, pertanto, si potrebbe prevedere una moratoria di almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore delle disposizioni, che mantenga in vigore l'attuale sistema normativo.

con riferimento al comma 1 dell'articolo 69, non si condivide l'estensione della possibilità dell'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, anche in considerazione dei principi di interesse generale di cui all'articolo 12 dello schema di decreto. È quindi opportuno disporre che l'attività di commercio su aree pubbliche continui ad essere riservata esclusivamente alle ditte individuali e alle società di persone e che venga ribadito il principio contenuto nella normativa vigente secondo cui il numero

massimo di autorizzazioni concedibili ad un unico soggetto, su ogni singolo mercato, non possa superare le tre unità;

con riferimento all'articolo 73, si nutrono forti preoccupazioni per la soppressione del ruolo degli agenti immobiliari qualora non fossero mantenuti i requisiti contenuti nella legge 39/89 recante la disciplina della professione di mediazione. Tale previsione infatti comporterebbe un abbassamento del livello di garanzia e tutela dei consumatori stessi e non terrebbe conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale che, dal 2006 al 2008, ha individuato dei nuovi vincoli legislativi tali da far rientrare l'attività di agente immobiliare nell'alveo delle attività ritenute sensibili a livello sociale e quindi tali da non essere oggetto di modifiche come specificato dalla direttiva medesima. Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario che:

al comma 1 vengano indicate in modo corretto le categorie individuate dalla legge 39/89;

al comma 3 si specifichi che i requisiti necessari siano quelli previsti dalla legge 39/89, dal regolamento di attuazione e dall'articolo 18 della legge 57/01;

al comma 4 che la verifica del possesso dei requisiti sia svolta dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di concerto con le Associazioni di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale;

al comma 5 venga soppressa le parole: «lettera c)».

«Vietti, Anna Teresa Formisano, Rao, Ria, Pezzotta, Ruggeri».